



Direzione Contrattazione 1  
UO Settori conoscenza

Al Dirigente scolastico  
Istituto comprensivo Statale  
"E. De Amicis"  
Via De Amicis, 1  
96014 Florida (SR)

PEC: [src82100e@pec.istruzione.it](mailto:src82100e@pec.istruzione.it)

Risposta a nota prot. n. 0007344 del 17/10/2019  
Prot. ARAN E. n 0006934/2019

Oggetto: richiesta parere riguardante indizione assemblea sindacale in orario di servizio.

Con la nota cui si risponde, codesto Istituto scolastico chiede all'Aran di chiarire se, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, possa essere indetta una assemblea sindacale territoriale per turni, una nelle prime ore della giornata lavorativa e un'altra nelle ultime ore.

In via preliminare questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che il diritto di assemblea, sia durante sia fuori dell'orario di lavoro, è espressione concreta di libertà sindacale, in quanto consente al lavoratore di riunirsi per confrontarsi con i propri colleghi su tematiche relative al rapporto di lavoro e/o di interesse sindacale.

Esso è regolato, in via generale, per il lavoro privato, dalla legge n. 300/70, più conosciuta come *Statuto dei Diritti dei Lavoratori*, e per il lavoro pubblico dal CCNQ sui permessi e sulle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017.

La disciplina del diritto di assemblea è stata confermata dall'art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, nel quale viene di fatto riproposto il precedente articolo 8 del CCNL Scuola del 29.11.2007, rubricato "**Assemblee**".

Tanto premesso, con riguardo alla problematica oggetto del quesito, si osserva che il comma 4 del citato art. 23 espressamente sancisce che "*Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea....*". Inoltre, il successivo comma 6 afferma che "*ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. ...*".

Sotto tale ultimo profilo occorre ricordare che l'individuazione della durata massima dell'assemblea e la sua collocazione all'inizio o alla fine delle attività didattiche è finalizzata ad evitare che l'assemblea stessa possa comportare un'eccessiva interruzione del servizio scolastico con ripercussioni sulle famiglie, sugli alunni e l'organizzazione didattica.

Ne consegue che i soggetti legittimati potranno indire nella stessa giornata una sola assemblea – della durata massima di due ore – che potrà tenersi nella fascia oraria iniziale o finale delle attività didattiche giornaliere.

A conferma di ciò si rileva che il comma 7 del già citato art. 23 non consente la possibilità di indire due assemblee in orari diversi della stessa giornata neppure laddove indette da differenti organismi sindacali. Infatti, tale comma prevede che “[...] altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità dei locali – assemblee separate. [...]”

Distinti saluti.

**Il Direttore**  
Pierluigi Mastrogiuseppe

